

**LINEE GUIDA PROGETTO STRATEGICO L. 266/1997, art. 16, comma 1
AZIONE 2 - Anno 2011**

**MODALITA' INERENTI LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. PRESENTAZIONE DOMANDA (1 sola istanza per ogni soggetto)

Sono stati predisposti 2 moduli di domanda:

- per **Soggetti Privati**, dedicato alle forme associate di piccole imprese e ai centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 aventi sede legale e/o operativa nella provincia di Bologna;
- per **Soggetti Pubblici**, dedicato ai I Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane, il Circondario di Imola e i Comuni capofila delle Associazioni intercomunali costituite ai sensi della L.R. 11/2001 sul territorio provinciale bolognese.

I richiedenti presentano domanda di contributo, (in bollo da € 14,62 per i soggetti privati), utilizzando la modulistica specificamente dedicata, disponibile in internet al seguente indirizzo:

www.provincia.bologna.it/impres alla voce "Commercio"

La modulistica può essere richiesta anche telefonicamente al n. 051-6598584, o via mail al seguente indirizzo: monica.pedrosi@provincia.bologna.it.

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, **entro e non oltre il 16 Settembre 2011**, utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità di inoltro:

presentazione presso la portineria della Sede Provinciale principale Via Zamboni n. 13 40126 Bologna: la data di presentazione è attestata dal timbro apposto dall'ufficio.

oppure

trasmissione, entro lo stesso giorno, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla **Presidente della Provincia di Bologna via Zamboni, 13 40126 Bologna**. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante.

Per gli enti pubblici - la cui domanda non è soggetta alla apposizione del bollo - è possibile la presentazione **a mezzo posta elettronica certificata** al seguente indirizzo prov.bo@cert.provincia.bo.it (farà fede la data di invio);

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o telematici, o disguidi imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o forza maggiore.

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

- Crocettare se il progetto ricade nella casistica A) o B) . Si ricorda che nel caso A) deve essere presentata domanda contestuale da parte del Soggetto Pubblico e del Soggetto Privato.
- Ogni crocetta apposta a fianco delle iniziative indicate (o aggiunte) deve trovare corrispondenza all'interno della relazione tecnica (le iniziative che non trovino il corrispondente costo nel riepilogo dei costi NON verranno considerate ai fini del punteggio)
- Compilare la domanda in ogni sua parte
- Allegare (per i soggetti privati) fotocopie delle fatture o dei preventivi di spesa che attestino il valore dei vari interventi indicati nel modulo domanda (intestate alle singole imprese)
- Produrre l'elenco degli operatori economici che partecipano al progetto
- Allegare la cartina con evidenziata l'area interessata dall'intervento
- Allegare la convenzione tra soggetto pubblico e soggetto privato
- Allegare Relazione Tecnica che deve contenere l'illustrazione dettagliata degli interventi dichiarati nel modulo domanda con indicazione della spesa sostenuta o da sostenere, la delimitazione e descrizione dell'area oggetto dell'intervento, un prospetto riepilogativo dei singoli interventi con il relativo costo analitico. Il totale deve essere il medesimo indicato nel modulo domanda.
- Allegare fotocopia semplice di un documento d'identità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Precisazioni in merito agli interventi ammissibili:

- **Progetti per il miglioramento dell'impatto ambientale e/o risparmio energetico:** si precisa che si considerano a basso impatto ambientale gli strumenti, i beni e i servizi ricompresi tra le spese ammissibili - che minimizzano i consumi di energia, di acqua, di materie prime, ovvero riducono la produzione di rifiuti, di scarichi idrici, di emissioni in atmosfera.
- Sono considerati a basso impatto ambientale anche gli acquisti verdi (intesi come introduzione strutturata e sistematica di criteri ambientali e sociali nelle politiche di acquisti di beni e servizi, al fine di ridurre a monte gli impatti ambientali e sociali degli acquisti, stimolando la filiera all'innovazione di processi e prodotti più puliti, rispetto alla gestione, spesso di emergenza, a valle del ciclo produzione trasformazione consumo-gestione rifiuti).
- Al fine della valutazione possibile presentare apposita documentazione tecnica (ad es. marchi certificati, studi di tecnici abilitati) che permetta l'analisi dell'effetto ambientale dello strumento, del bene, del servizio acquisito.
- **Innovazione di processo e organizzativa:** si intende se uno o più esercizi commerciali partecipanti al progetto modifica in modo sostanziale la propria organizzazione con ricadute economiche o qualitative di servizio per l'utenza.
- **Innovazione di prodotto:** si intende l'introduzione di una nuova categoria merceologica
- **Iniziativa finalizzata all'abbattimento di barriere architettoniche:** una o più attività commerciali deve dotarsi di attrezzature o fornire modifiche tali da consentire o migliorare l'accesso ai diversamente abili.
- **Iniziativa con contenuti di marketing e azioni promozionali:** indicare quali sono e quanto il costo di ogni singola iniziativa e allegare preventivi o fatture intestate ai vari negozi - SOLO PER SOGGETTI PRIVATI.
- **Botteghe storiche:** se l'iniziativa coinvolge botteghe o mercati storici indicare il nome di tali botteghe (deve esserci l'effettivo coinvolgimento di almeno una bottega storica) allegando la relativa documentazione attestante l'iscrizione all'albo Comunale. Indicare inoltre le modalità di effettivo coinvolgimento della bottega storica all'interno del progetto.
- **Trasversalità del progetto:** verrà riconosciuta SOLO se dalla relazione e dalle contabili di spesa si evidenzia che vi siano interventi riguardanti la viabilità la sicurezza e interventi ambientali.
- **Prestazioni di consulenza:** sono ammissibili solo se prestate da imprese o società anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A., da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto nonché da associazioni di categoria dei settori di competenza.

Si ricorda che gli interventi presentati ai sensi dell'azione 2 della L.266/97 NON potranno godere, per la realizzazione delle medesime opere, di ulteriori agevolazioni comunque concesse sotto qualsiasi forma in base ad altre normative.



3. TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI PER I PROGETTI CHE PREVEDONO INTERVENTO DEI SOGGETTI PUBBLICI

Sono ammissibili gli interventi realizzati o da realizzare che rientrano nell'ambito di spese di investimento sono ammissibili solo se riconducibili, ai sensi dell'art. 3, comma 18, lett. g) della legge finanziaria n. 350/2003 ai seguenti interventi:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale
- d) gli oneri immateriali ad utilizzo pluriennale
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose.

4. ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI CUI AL D.M. 18 APRILE 2005

Per la verifica del limite dimensionale dell'azienda ai fini dell'ammissibilità al presente aiuto si rimette alla definizione di **piccola impresa** di cui al D.M. 18 aprile 2005 (che rende operativa la Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/EC).

L'impresa deve quindi essere dotata seguenti requisiti:

1) Numero di addetti (U.L.A.)

Con riferimento all'art. 2 comma 2 lett. a) del citato D.M. si definisce piccola impresa l'impresa **che ha meno di 50 occupati**, intesi come Unità Lavorative Annue.

Modalità di calcolo delle U.L.A.

Con riferimento all'art. 2 comma 5, lettera c) del D.M. 18 Aprile 2005, si considerano U.L.A. (unità lavorative-anno): anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	20	20
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75 (1) 3,33 (2)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3 (3)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75 (4)

- (1) $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA
 (2) $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA
 (3) $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA
 (4) $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.

Per quanto riguarda i congedi di maternità paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

2) Dimensione del fatturato o attivo patrimoniale

Con riferimento all'at. 2 comma 2 lett. b) del citato D.M (4), l'impresa deve avere un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro: uno dei due criteri può essere superato.

3) Modalità di compilazione dei dati.

a) Impresa autonoma

Definizione: ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.M. 18 Aprile 2005 considerata autonoma l'impresa né associata né collegata ai sensi del comma 3 e 5 del medesimo articolo.

Modalità di compilazione: in tale ipotesi i dati da riportarsi devono essere desunti dai conti dell'impresa richiedente.

b) Impresa non autonoma

Impresa associata

Definizione : Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.M. 18 Aprile 2005 si intende **impresa associata** l'impresa che detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro
- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti

Modalità di compilazione: Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, **ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima.** Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa riprese tramite consolidamento.

Impresa collegata.

Definizione: ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.M. 18 Aprile 2005 sono considerate **imprese collegate** le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Modalità di compilazione: Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del citato D.M., ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali indicate nel paragrafo relativo alle modalità di compilazione per imprese associate.

La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Periodo di riferimento dei requisiti dimensionali

Il periodo di riferimento **l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.**

Per le **imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio** le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le **imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non stata presentata la prima dichiarazione dei redditi**, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente specificato in questa sede si rimette al testo integrale del D.M. 18 aprile 2005.

5. RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

I beneficiari dei contributi dovranno **completare e rendicontare i progetti** per la liquidazione entro il termine di **18 mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.

La documentazione finale di spesa da presentare ai fini della rendicontazione dovrà essere la seguente:

1) Modello di rendicontazione di spesa firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente e beneficiario del contributo riportante un rendiconto analitico delle voci di spesa sostenute. La modulistica di rendicontazione per richiedere la liquidazione del contributo sarà reso disponibile in internet al seguente indirizzo: www.provincia.bologna.it/imprese alla voce "Commercio".

2) Relazione tecnica, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che illustri le modalità di attuazione dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti, il riepilogo delle spese dettagliate per singole azioni, anch'esso disponibile sul sito della Provincia.

3) Fotocopia semplice delle fatture, o altri documenti di spesa intestati al soggetto attuatore e riferiti all'iniziativa oggetto del contributo, regolarmente quietanzati (allegare quietanze) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario contenente l'elenco delle fatture pagate

(numero, data, causale, ragione sociale del fornitore, importo IVA esclusa solo per i soggetti privati-, data della quietanza e totale delle spese sostenute).

La quietanza può avvenire secondo le seguenti modalità alternative:

- ◆ firma, data e timbro del fornitore sulla copia della fattura
- ◆ lettera liberatoria del fornitore che attesti il saldo della fattura
- ◆ copia ricevuta o bonifico bancario

I titoli di spesa devono essere intestati al soggetto attuatore, riferiti all'iniziativa oggetto del contributo con **data non antecedente il 1 Gennaio 2008** e non posteriore al termine previsto per la realizzazione degli interventi.

Nel caso il beneficiario del contributo sia l'ente locale dovrà presentare inoltre:

- ◆ approvazione dello stato finale dei lavori
- ◆ certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione dei lavori secondo le modalità previste dalla legge

6. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE TRAMITE LEASING

Sono ammesse le spese effettuate tramite locazione finanziaria.

L'importo ammissibile a contributo determinato dal valore commerciale del bene, oggetto del contratto, al netto degli interessi e delle spese accessorie.

Per l'effettuazione della liquidazione occorre presentare la seguente documentazione giustificativa:

- copia del contratto di locazione finanziaria;
- copia della bolla di consegna e dell'accettazione rilasciata sui moduli della società locatrice;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà **integrata nella modulistica di liquidazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'impegno al riscatto del bene, pena la revoca del contributo concesso;
- copia delle fatture relative ai canoni di locazione sostenuti per un importo non inferiore al 30 % del costo complessivo dell'operazione;
- copia del piano di ammortamento in cui siano indicate le quote capitale e interesse;
- copia della fattura di acquisto del bene da parte della società di leasing.



7. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione del contributo avverrà con atto dirigenziale, a conclusione del progetto, previo positivo esperimento della rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità previste ed indicate nell'atto di notifica di concessione del contributo.

Qualora le spese effettivamente sostenute risultassero inferiori alla spesa ammessa, il contributo verrà proporzionalmente ridotto (purchè venga raggiunto almeno il 60% della spesa ammessa, pena la revoca del contributo).

L'erogazione delle somme avverrà - compatibilmente con la programmazione annuale dei flussi di cassa ai fini del rispetto del patto di stabilità - in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione di spesa.

I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il Servizio competente per il procedimento di concessione dei contributi ai sensi della Legge Regionale 41/97 articolo 11 è il Settore Sviluppo economico della Provincia di Bologna Via Benedetto XIV, 3 in Bologna, U.O. "Qualificazione rete commerciale, supporto procedimenti e controllo di gestione", presso i cui uffici è possibile prendere visione degli atti (stanza n° 2, 4° piano).

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Pedrosi.

Il procedimento ha inizio il primo giorno successivo al termine ultimo di presentazione della domanda e terminerà entro il **15 Novembre 2011**.

L'atto di concessione sarà perfezionato non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Provincia della delibera regionale di approvazione dei piani.

L'esito del procedimento sarà comunicato per iscritto a cura del Settore.

Contatti: per informazioni è possibile rivolgersi a:

Responsabile del procedimento

Monica Pedrosi

Tel 051/6598584

E mail monica.pedrosi@provincia.bologna.it



PROVINCIA DI
BOLOGNA

Responsabile della U.O. “Qualificazione rete commerciale, supporto procedimenti e controllo di gestione”

Maria Giovanna Fiori

Tel. 051/6598540

E mail mariagiovannafiori@provincia.bologna.it

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 3 del vigente regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale, le indicazioni di cui al presente punto sono da intendersi sostitutive della comunicazione di avvio del procedimento.